

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2019: estratto in materia civile della relazione di Giovanni Mammone (Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione)

Di seguito estratto dal documento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Giovanni MAMMONE, RELAZIONE sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018 (sintesi), Roma, 25 gennaio 2019.

Sono stati selezionati i passaggi ritenuti di maggior interesse in materia civile.

Il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione della Rivista.

...omissis...

3. L'esame dell'attività degli uffici giudiziari a livello nazionale nell'anno appena trascorso pone in evidenza positivi progressi nel funzionamento del sistema Giustizia. Considerando il complesso dei dati, nel settore civile il numero dei procedimenti pendenti si presenta in diminuzione secondo un trend che negli ultimi anni è sempre stato costante, passando dai circa sei milioni del 2009, ai poco più di tre milioni e seicentomila al 30 giugno 2018, con una percentuale di riduzione del 4,85 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel periodo luglio 2017 – giugno 2018 le [nuove iscrizioni](#) si sono ridotte dinanzi ai tribunali, mentre dinanzi ai giudici di pace ed alle corti di appello sono rimaste sostanzialmente stabili.

Diversa è la modulazione del contenzioso a livello locale, con ricadute diversificate sulle pendenze e sulle definizioni in ragione delle specificità dei singoli distretti.

Dalle indicazioni provenienti da alcune corti d'appello, risulta l'aumento del contenzioso lavoristico, in particolare con riferimento alle controversie di pubblico impiego nel settore della Scuola.

L'estensione della [negoziante assistita](#) anche alle ipotesi di separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, ha invece influito positivamente sul giudiziale, determinando un calo, sia pure contenuto, delle relative procedure.

Valutazioni differenti sono pervenute in ordine ai riflessi prodotti sulle procedure di fallimento dalle riforme in tema di presupposti di accesso alle procedure di concordato preventivo.

È stato inoltre rilevato un significativo aumento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di sovraindebitamento. Va qui segnalato, tuttavia, che è in fase di promulgazione il [nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza](#), contenuto in un decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega conferita dalla legge 19 ottobre 2017 n. 155. Si tratta di un provvedimento molto atteso che comporta una profonda revisione della regolazione legislativa della crisi dell'impresa, con innovazioni della legge fallimentare e dei rimedi concorsuali dettate non solo da una visione più moderna del mondo dell'economia, ma

anche dall'esigenza di assegnare una funzione meglio definita all'intervento del giudice.

Preoccupazioni sono state espresse con riguardo alle controversie concernenti la [colpa medica](#), per le quali si teme un appesantimento delle procedure per la necessità di espletare gli accertamenti tecnici preventivi richiesti dalla [legge 8 marzo 2017 n. 24](#) e per l'esigenza di revisione degli albi dei consulenti tecnici.

Criticità sono state segnalate con riferimento alla istituzione presso i tribunali, ai sensi del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017 n. 46, delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale, competenti in unico grado e composte da magistrati togati che sono sottratti alle altre sezioni, le quali saranno di conseguenza depotenziate.

...omissis...

10. Tra le sentenze più importanti pronunziate dalla Corte di cassazione nel 2018, nel settore civile debbono essere ricordate la sentenza a [Sezioni unite n. 18287](#) in materia di assegno di divorzio, che ha risolto il contrasto tra due orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Le S.U. hanno affermato che l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale e allo stesso tempo perequativo-compensativa, in applicazione del principio costituzionale di solidarietà. La concessione dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del beneficiario o dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli, sulla base dei criteri dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970. È necessaria quindi la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal coniuge più debole alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio, l'età dell'avente diritto e le aspettative professionali sacrificate per il bene della famiglia.

Vanno poi ricordate quattro sentenze (nn. 12564, 12565, 12566 e 12567) che hanno composto un contrasto giurisprudenziale in tema di compensatio lucri cum damno. Le S.U. erano chiamate a pronunciarsi in quattro diverse ipotesi in cui si discuteva, ai fini del risarcimento, della detraibilità di somme ricevute dal danneggiato da un terzo per un titolo riconnesso alla realizzazione del danno (pensione di reversibilità, indennizzo dell'assicuratore privato, rendita da infortunio in itinere INAIL, indennità di accompagnamento INPS). Dette pronunzie hanno stabilito che: a) dal risarcimento del danno patito dal familiare di persona deceduta non deve essere sottratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata al superstite; b) dall'ammontare del risarcimento deve essere sottratto l'importo dell'indennità derivante dall'assicurazione contro i danni che il danneggiato abbia riscosso in relazione al medesimo fatto; c) vanno sottratti dal risarcimento globale l'importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore ed il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento che la parte lesa abbia ricevuto dall'INPS in conseguenza del fatto dannoso.

Le S.U. sono tornate a pronunciarsi, con la [sentenza n. 22437](#), sulla c.d. clausola claims made in materia di contratto di assicurazione. Confermando precedente giurisprudenza di legittimità, la sentenza ha riconosciuto che la clausola non richiede il controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ. ma solo la verifica della rispondenza del tipo negoziale ai limiti di legge (c.d. causa concreta del contratto). Debbono quindi essere valutati i singoli contratti di assicurazione, considerando la fase precontrattuale e l'adempimento dei relativi obblighi di informazione, verificando se la clausola non sia, nel caso specifico, fonte di uno squilibrio arbitrario tra il rischio assicurato ed il premio.

La sentenza n. 898 a Sezioni unite in tema di intermediazione finanziaria precisa che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore, sicché il requisito è rispettato ove il contratto sia redatto

per iscritto con consegna di copia al cliente e sia sottoscritto da costui e non anche dall'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

In tema di [unioni tra persone di uno stesso sesso](#), in presenza di matrimonio celebrato all'estero le Sezioni unite con l'ordinanza n. 16957 hanno affermato che la questione della sua trascrivibilità nei registri dello stato civile appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, essendo necessario l'esame della validità nel nostro ordinamento del matrimonio contratto all'estero. Trattandosi di questione di status, ex art. 8, comma 2, del codice del processo amministrativo, insuscettibile di accertamento incidentale, la vertenza è riservata esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Quanto alla filiazione di figure genitoriali dello stesso sesso, sono state esaminate fattispecie implicanti il riferimento a diversi istituti giuridici (adozione, adozione in casi particolari, fecondazione artificiale). Le soluzioni adottate dalla Prima Sezione civile muovono dal principio costituzionale che l'orientamento sessuale, in sé, non incide negativamente sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale. All'udienza del 6 novembre 2018 è stato discusso in pubblica udienza dinanzi alle Sezioni unite un ricorso che pone la questione se sia trascrivibile la sentenza straniera che, in ipotesi di maternità surrogata realizzata all'estero da coppia omosessuale di cittadini italiani di sesso maschile, riconosca la paternità dei figli nati da tale pratica anche al componente della coppia ad essi non legato geneticamente.

In materia di [responsabilità sanitaria](#) con la sentenza n. 3704 (e le successive nn. 20812 e 26700), in fattispecie cui non si applica la legge 8 marzo 2017 n. 24 sulla sicurezza delle cure, la Terza Sezione ha statuito che, in tema di azione risarcitoria contrattuale del paziente verso la struttura sanitaria e il medico in essa operante, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, cosicché ove la causa del danno sia rimasta incerta, la domanda va rigettata. La sentenza n. 5641 ha fatto il punto sui requisiti costitutivi del danno da perdita di chance, tanto a proposito delle differenze strutturali tra tale peculiare illecito e quello ordinario, quanto della distinzione tra chance patrimoniale e non patrimoniale. Sempre in tema di responsabilità professionale del medico, l'ordinanza n. 20885 afferma che l'inadempimento dell'obbligo di informazione al paziente può assumere autonomo rilievo a fini risarcitori – pur in assenza di danno alla salute o in presenza di danno non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione – a condizione che sia allegata e provata dall'attore l'esistenza di pregiudizi derivanti dalla violazione del diritto all'autodeterminazione che superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale.

Con la sentenza n. 24198, la Terza Sezione ha affermato che la discrezionalità della P.A. non può spingersi fino a sindacare l'opportunità dei provvedimenti giudiziari, specie di quelli aventi ad oggetto la tutela del diritto di proprietà, affermato dall'[art. 41 Cost.](#) e dagli artt. 6 CEDU ed 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. Costituisce pertanto condotta colposa e fonte di responsabilità l'inerzia del Ministero dell'Interno che, a fronte del provvedimento impartito dalla Procura della Repubblica, abbia trascurato per ben sei anni di dare attuazione al sequestro e al contestuale sgombero di un immobile abusivamente occupato.

Significative sono alcune decisioni pronunziate dalla Seconda Sezione civile in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Con l'ordinanza n. 3831 sono dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità dell'art. 187 sexies del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), nella parte in cui assoggetta a confisca il profitto dell'illecito, e del seguente art. 187 quinquiesdecies nella parte in cui sanziona il ritardo procurato all'inchiesta della CONSOB nei confronti di soggetto indagato per abuso di informazioni privilegiate. L'ordinanza, riprendendo le indicazioni di Corte costituzionale n. 269 del 2017 e ravvisando contrasto della norma di legge con le disposizioni della Costituzione nazionale, nonché con la Convenzione EDU (CEDU) e la

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) (questione della doppia pregiudizialità), solleva questione di legittimità costituzionale della norma interna in relazione tanto agli artt. 24, 111 e 117 Cost. quanto all'art. 6 della CEDU ed all'art. 47 della CDFUE. Le sentenze n. 31632 e n. 31633 decidono controversie in cui la Sezione aveva sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia europea (CGUE) circa la possibilità di procedere in via amministrativa (ad iniziativa della CONSOB) per fatti in relazione ai quali l'autore era già stato assolto con sentenza penale irrevocabile di assoluzione. La Corte, in base alla risposta della CGUE, ha deciso che non è compatibile con il principio del ne bis in idem l'instaurazione del procedimento amministrativo sanzionatorio (o la sua prosecuzione) qualora l'incolpato sia stato assolto in sede penale con formula piena dal delitto di cui all'art. 184 T.U.F. In questo caso la Corte ha escluso la necessità di rimettere la questione alla Corte costituzionale, sul rilievo di non dover disapplicare nessuna norma interna.

...omissis...

13. L'art. 65 dell'ordinamento giudiziario affida alla Corte di cassazione il compito di assicurare l'esatta osservanza della legge, la sua uniforme [interpretazione](#) e l'unità del diritto oggettivo nazionale. La Corte di cassazione è quindi chiamata a ricondurre a sistema le linee interpretative che emergono nell'impetuosa fluidità del diritto contemporaneo: un compito di stabilità e di ordinata evoluzione a garanzia dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, così come interpretata ed applicata dagli organi giurisdizionali. Queste prerogative, considerate in termini concreti e non astratti, costituiscono la chiave di volta della funzione della giurisdizione nella società moderna, ove è avvertita più che mai l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e la giurisprudenza costante e condivisa costituisce un presupposto dell'ordinato svolgimento dei rapporti sociali, economici ed istituzionali della collettività. Tale obiettivo è raggiungibile con pronunzie credibili e convincenti, adottate con trasparenza, all'esito del confronto con le parti processuali e i loro difensori, che con la loro capacità professionale ed il loro apporto di conoscenza costituiscono il necessario ausilio della giurisdizione.

...omissis...